

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 luglio 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 2025.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Randazzo. (25A03726)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 giugno 2025.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Caserta. (25A03727) Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 19 maggio 2025.

Modifica del decreto 30 novembre 2022, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della politica agricola comune, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura. (25A03707)..... Pag. 3

DECRETO 24 giugno 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto». (25A03709)..... Pag. 8

Ministero dell'interno

DECRETO 16 giugno 2025.

Modifica dell'articolo 2, comma 4, del decreto 4 dicembre 2024, recante: «Modifica del decreto 20 agosto 2002, concernente i corsi di abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di stato civile». (25A03813)..... Pag. 17

Ministero della salute

DECRETO 14 febbraio 2025.

Caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono animali nonché la gestione della movimentazione tra stabilimenti e tra habitat diversi. (25A03787)..... Pag. 17

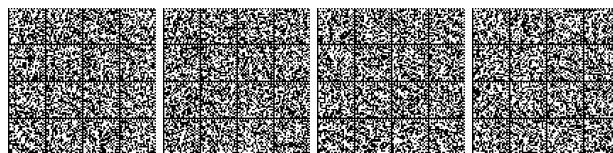


Ministero delle imprese e del made in Italy	
DECRETO 24 giugno 2025.	
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Edilizia S.I.L.P. Cagliari 1», in Ca- gliari. (25A03786).....	Pag. 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco	
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di triamcinolone, «Taioftal». (25A03699).....	Pag. 23
Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (25A03700).....	Pag. 23
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di midazolam, «Talentum». (25A03701).....	Pag. 23
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di iopamidolo, «Iopamiro». (25A03814).....	Pag. 24
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di base di ciclopirox olamina, «Miclact». (25A03815).....	Pag. 25
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di base di procarbazine, «Natulan». (25A03816) ...	Pag. 25
Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano	
Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (25A03710).....	Pag. 26

Ministero dell'economia e delle finanze	
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 giugno 2025 (25A03789).....	Pag. 26
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 giugno 2025 (25A03790).....	Pag. 26
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 giugno 2025 (25A03791).....	Pag. 27
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 giugno 2025 (25A03792).....	Pag. 27
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 giugno 2025 (25A03793).....	Pag. 28
Ministero delle imprese e del made in Italy	
Comunicato relativo al decreto ministeriale 25 giugno 2025 - Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (25A03788).	Pag. 28
Presidenza del Consiglio dei ministri	
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO.	
Ordinanza n. 13 del 20 giugno 2025 - Avvio di selezione pubblica per la ricerca di un esperto geologo ad alta specializzazione e professionalità nell'ambito delle opere in sotterranea, finalizzata ad una collaborazione specialistica esperta, qualificabile come incarico libero professionale di consulenza ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile, a supporto del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino. (25A03817)	Pag. 28



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 2025.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Randazzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 26 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Randazzo (Catania) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Alfonsa Calì, viceprefetto, dal dott. Cosimo Gambadauro, viceprefetto aggiunto, e dalla dott.ssa Isabella Giusto, funzionario economico-finanziario;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2025, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

la durata dello scioglimento del consiglio comunale di Randazzo (Catania), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 5 giugno 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Randazzo (Catania) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata e in un contesto gestionale connotato dalla generale disapplicazione dei principi di buon andamento e imparzialità.

La prefettura di Catania, nella relazione del 23 maggio 2025, ha evidenziato come l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati già conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa, in quanto è necessario consolidare e rafforzare i presidi di legalità e le corrette procedure amministrative adottate per fronteggiare in maniera salda le forti pressioni della criminalità organizzata. Si propone pertanto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise, nella riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltasi in data 21 maggio 2025, consenso integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore distrettuale antimafia e dell'avvocato generale dello Stato delegato dal Procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Catania, a conclusione della quale si è ritenuta necessaria la proroga della gestione commissariale per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

Le iniziative promosse dall'organo di gestione straordinaria sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

L'azione amministrativa posta in essere dalla commissione straordinaria si è innanzitutto indirizzata a gestire la difficile situazione economico finanziaria dell'ente - già interessato dalle procedure di dissesto dichiarato nel dicembre 2019 - a sopperire all'insufficienza e all'inefficienza dell'apparato burocratico, ad affidare in sicurezza e nel rispetto della normativa antimafia lavori e servizi comunali e a contrastare ogni forma di abusivismo, ponendo attenzione ai settori di attività nei quali sono state rilevate le maggiori criticità con l'obiettivo ultimo di preservare il Comune di Randazzo da ulteriori tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

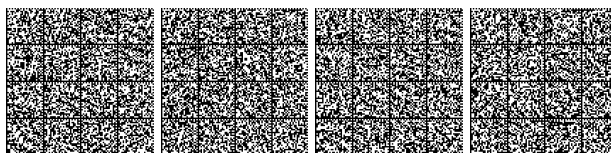
Tracciate le principali linee di intervento, l'organo straordinario ha avviato prioritariamente la riorganizzazione della macchina burocratica «contrassegnata da comportamenti eterodiretti e forme di gestione parallela», provvedendo all'assunzione di personale da assegnare principalmente agli uffici tecnici e finanziari, alla stabilizzazione di 55 dipendenti precari e alla riqualificazione del personale comunale, in particolare di quello destinato a ricoprire qualifiche apicali nei settori più strategici dell'ente locale; ciò nella cornice del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027, in corso di attuazione, che conterrà le misure idonee a scongiurare il perpetuarsi delle interferenze criminali, tra le quali l'istituzione di un registro unico di accessi nonché la previsione di controlli incrociati da effettuare nel corso delle procedure istruttorie edilizie.

Particolare impegno è stato profuso per assicurare la gestione trasparente del cimitero comunale, oggetto di esame e di attenzione nel corso dell'accesso antimafia che aveva fatto emergere importanti irregolarità, procedendo innanzitutto con l'aggiornamento del relativo regolamento comunale e con l'implementazione dei controlli sui servizi, sulle concessioni e sugli spazi cimiteriali ancora disponibili.

La commissione straordinaria, inoltre, esercitando i poteri *extra ordinem* di cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha annullato gli atti relativi alle procedure di un *project financing* affidato dalla precedente amministrazione comunale a una RTI, raggruppamento di imprese al quale partecipava anche una ditta riconducibile a un ex amministratore comunale e a cui era stata affidata la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione di nuove sepolture del cimitero di Randazzo; ciò nonostante l'esistenza di elementi sintomatici di condizionamento mafioso nel settore incaricato degli appalti pubblici emersi in sede ispettiva e ulteriormente corroborati da verifiche e controlli successivamente effettuati durante la gestione commissariale.

A ulteriore fondamento della legittimità del provvedimento commissariale di cessazione del predetto affidamento vi è l'accertamento di numerose illegittimità di natura amministrativa riguardanti la procedura di finanziamento del progetto, che risulta inficiata dalla mancanza dei requisiti previsti dalla normativa in materia del soggetto proponente, da violazioni di legge e da conflitti di interesse; tutte irregolarità che di fatto hanno contribuito ad attribuire alla ditta affidataria un ingiusto vantaggio patrimoniale a danno del Comune di Randazzo.

A tal proposito è utile precisare che il provvedimento adottato ai sensi del citato art. 145 TUOEL dalla commissione straordinaria è stato oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo che già si è pronunciato nel primo grado di giudizio - sentenza del Tar Catania del 10 aprile 2025 verso la quale è pendente giudizio di appello - con la conferma della legittimità della decisione commissariale. Si ritiene, pertanto, che la prosecuzione della gestione commissariale sia assolutamente indispensabile per assicurare, al meglio, la tutela giudiziaria dell'azione intrapresa, scongiurando così ogni possibile tentativo teso a ripristinare la situazione *quo ante*, nonché portare a termine il complesso di iniziative finora assunte tutte finalizzate a ricondurre la gestione dei servizi cimiteriali nel solco della trasparenza e della legalità, trattandosi di un settore pubblico che continua a essere nelle mire della criminalità organizzata.



È stata rivolta specifica attenzione alla gestione del patrimonio immobiliare comunale, soprattutto di quello riguardante i terreni, per il quale è tuttora in corso un censimento straordinario finalizzato ad acquisire un quadro reale della situazione di tali beni, la cui gestione è stata caratterizzata da tempo da trascuratezza e illegittimità. Contestualmente, si sta provvedendo all'aggiornamento del regolamento comunale in materia per garantire una gestione trasparente e legale, soprattutto nelle procedure di alienazione o di utilizzo, che faciliti il contrasto delle occupazioni irregolari o abusive nonché il recupero dei canoni elusi.

Per quanto attiene alle occupazioni di terreni comunali, divenuti spesso sedime di manufatti costruiti abusivamente, alcuni dei quali realizzati da esponenti della locale criminalità organizzata, la commissione straordinaria sta procedendo al loro recupero e all'abbattimento delle opere illecitamente realizzate, facendo anche ricorso ai poteri ex art. 145, comma 4, TUOEL.

A tal riguardo viene emblematicamente segnalato il caso di un manufatto di grandi dimensioni, tuttora nella disponibilità di una delle locali famiglie mafiose, sito all'ingresso del paese, nei cui riguardi sono state adottate sin dagli anni '80 diverse ordinanze di abbattimento rimaste inesoruite, per il quale la commissione ha intrapreso le azioni necessarie per lo sgombero e la successiva demolizione dell'edificio. La realizzazione di tale obiettivo rappresenta un segno tangibile del ripristino della legalità che la commissione potrà affermare nel corso della proroga della gestione. In generale la prosecuzione dell'azione di ripristino della legalità in tale settore si rende necessaria anche per non interrompere e per consolidare le attività già poste in essere dalla commissione straordinaria tese alla repressione dell'abusivismo edilizio, fenomeno che nel territorio di Randazzo è spesso espressione diretta degli interessi delle cosche mafiose.

Il Comune di Randazzo versa in una difficile situazione economico-finanziaria; infatti, l'ente locale è in stato di dissesto finanziario - dichiarato con delibera del consiglio comunale già dal maggio 2019 - a cui ha fatto seguito la deliberazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato per il periodo 2019 - 2023. Tale difficile situazione ha richiesto un particolare impegno da parte dell'organo commissariale che ha dato avvio a un percorso virtuoso di risanamento del bilancio comunale per garantire una futura, corretta ed efficiente gestione finanziaria dell'ente locale.

A tal riguardo; la commissione, correggendo l'indirizzo assunto dalla precedente amministrazione comunale, con deliberazione del giugno 2024 ha aderito alla proposta semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 TUOEL, dando avvio a un indirizzato finanziario attento alle spese e alle entrate comunali in attuazione della nuova normativa regolamentare adottata il 31 dicembre 2024 in materia di contabilità; inoltre, per ridurre l'area di evasione fiscale, è stato approvato il regolamento disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto all'elusione dei tributi locali.

A tutto ciò si aggiunge la necessità che la commissione straordinaria porti a conclusione le procedure attivate per la realizzazione di numerose opere pubbliche, già finanziate con i fondi del PNRR e con finanziamenti riservati ai comuni sciolti per infiltrazione mafiosa; interventi che ammontano a un valore complessivo pari a circa 10 milioni di euro. Altrettanto interesse pubblico riveste l'attuazione delle procedure, ancora in corso di definizione, di sgombero di alloggi di edilizia popolare, alcuni dei quali occupati da soggetti direttamente o indirettamente legati al contesto criminale locale.

Le difficili condizioni amministrative ed ambientali che hanno determinato lo scioglimento del Comune di Randazzo per i condizionamenti e le interferenze della criminalità organizzata non sono del tutto eliminati, tanto che la commissione straordinaria ha riferito di certi accadimenti intesi come velate minacce dirette verso il personale e verso l'operato della gestione commissariale e come tali denunciati alla competente autorità giudiziaria.

Tale situazione è stata oggetto di disamina nella seduta del predetto comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica durante il quale è stato «osservato che persistono elementi di "gravissima intimidazione", tanto più allarmanti per la circostanza che sono ormai trascorsi diversi mesi dall'insediamento della Commissione» ed è stata convenuta l'opportunità di una «proroga del mandato commissariale» che trova giustificazione anche nella «necessità di garantire l'effettivo prosieguo dei lavori cimiteriali, considerati i persistenti comportamenti ostruzionistici adottati dal contesto criminale locale».

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti e forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Randazzo (Catania), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 29 maggio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A03726

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 giugno 2025.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 2025, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del Comune di Caserta (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria composta dal prefetto a riposo dott.ssa Antonella Scolamiero, dal viceprefetto a riposo dott.ssa Daniela Caruso e dal dirigente di II fascia a riposo dottor Agostino Anatriello;

Considerato che, a seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dal dottor Agostino Anatriello, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025;

Decreta:

Il dottor Emilio Saverio Buda - dirigente di II fascia a riposo - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Caserta (Caserta) in sostituzione del dottor Agostino Anatriello.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 2025, il consiglio comunale di Caserta (Caserta) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, per la durata di diciotto mesi, composta dal prefetto a riposo dott.ssa Antonella Scolamiero, dal viceprefetto a riposo dott.ssa Daniela Caruso e dal dirigente di II fascia a riposo dottor Agostino Anatriello.

A seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dal dottor Agostino Anatriello, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Emilio Saverio Buda quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Caserta (Caserta), in sostituzione del dottor Agostino Anatriello.

Roma, 11 giugno 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A03727



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 19 maggio 2025.

Modifica del decreto 30 novembre 2022, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della politica agricola comune, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2024) 6849 final, del 30 settembre 2024, che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle direttive comunitarie, in particolare l'art. 5 che istituisce un Fondo di rotazione;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 sulla disciplina dell'apicoltura, in particolare l'art. 9, comma 4;

Visto il decreto 10 gennaio 2007 recante l'approvazione del documento programmatico per il settore apistico (DAP), di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313;

Visto il decreto, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 4 dicembre 2009, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'11 agosto 2014, recante l'approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009;

Visto il decreto del Ministro della salute, del 7 marzo 2023, recante l'approvazione del manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), in attuazione del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, 8-*decies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 che ha differito al 31 dicembre 2024 il termine per l'entrata in vigore del decreto 7 marzo 2023;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2024 ed, in particolare, l'art. 4 (Proroga di termini in materia di salute) comma 8-*decies* che prevede testualmente: «Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento



del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), è differito al 31 dicembre 2024»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016, n. 387, che definisce i criteri e le modalità di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformità operativa sul territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 novembre 2022, n. 614768, recante le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura;

Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale n. 0248360, del 12 maggio 2023, con il quale è stato istituito il Comitato di indirizzo e monitoraggio in attuazione dell'art. 4, comma 4 del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 novembre 2022, n. 614768;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 maggio 2023, n. 0278467, che modifica il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 novembre 2022, n. 614768;

Vista la decisione di esecuzione (UE) C(2024) 6849, del 30 settembre 2024, che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Considerato che il mutato quadro normativo di riferimento rende necessaria l'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai fini dell'implementazione della decisione di esecuzione della Commissione C(2024) 6849, del 30 settembre 2024, per il perseguimento degli obiettivi specifici nel settore dell'apicoltura di cui all'art. 6 (1) del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio e l'abrogazione del decreto ministeriale 25 marzo 2016;

Ritenuto di dover stabilire criteri uniformi per la gestione dei programmi tesi a favorire l'attuazione interventi nel settore apistico e di dover meglio precisare l'ambito di intervento dei suddetti programmi;

Sentito il parere dei portatori di interesse nel corso della riunione, tenutasi in modalità da remoto il 25 novembre 2024;

Sentito il parere del Comitato di indirizzo e monitoraggio di cui all'art. 4, comma 4 del decreto ministeriale 30 novembre 2022, n. 614768;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 maggio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche agli articoli

Il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 novembre 2022, n. 614768, è modificato come segue:

1. All'art. 2, comma 2, sono aggiunte le lettere «h.», «i.» ed «l.» seguenti:

h. «"Alimentazione di soccorso": la somministrazione di candito o di sciroppi zuccherini, reperibili in commercio ed autorizzati per la somministrazione agli alveari, esclusivamente nei casi accertati di "crisi climatica";»;

i. «"Crisi climatica": situazione, evidenziata da ISMEA nelle forme indicate all'art. 7 comma 3, in cui il verificarsi di eventi meteorologici avversi, in particolari stadi fenologici delle piante, comportino una insufficiente alimentazione naturale da parte dell'ambiente dove sono collocati gli apiari, tale da mettere a repentaglio il benessere delle api e la loro stessa sopravvivenza;»;

l. «"Spese propedeutiche": tutte quelle spese necessarie per preparare e avviare gli interventi previsti dai progetti approvati dalle amministrazioni partecipanti quali, le spese per:

studi di fattibilità: analisi preliminari per valutare la fattibilità tecnica ed economica dei progetti.

Consulenze tecniche: supporto da parte di esperti per la progettazione e la pianificazione delle attività.

Avvio dell'attività di assistenza tecnica.

Queste spese devono essere essenziali per garantire che i progetti presentati siano ben strutturati e abbiano una solida base per il loro sviluppo e implementazione.».

2. All'art. 4, comma 1, l'indirizzo PEC dell'Ufficio PIUE VI è sostituito dal seguente: aoo.piue@pec.masaf.gov.it

3. All'art. 5, il comma 2 è sostituito dal testo seguente: «Ai fini della successiva cessione del materiale ai propri associati, sono ammessi gli acquisti, da parte delle Forme associate, dei soli prodotti ad uso veterinario per l'apicoltura, del materiale biologico e della alimentazione di soccorso; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore per l'acquisto del bene non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato II. Tutti gli altri beni materiali e immateriali finanziati alle Forme associate devono rimanere di proprietà di queste ultime ed essere destinati a beneficio dei soci.».



4. All'art. 5, comma 3, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti periodi:

«I beni materiali e immateriali quali, ad esempio, l'hardware, le attrezzature e apparecchiature varie, gli arredi per locali, i software ed i siti WEB, ad uso specifico dell'azienda apistica o della Forma associata, finanziati ai sensi del presente decreto e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda o in possesso della Forma associata, per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in un anno per il materiale biologico (api regine) e per i beni immateriali ed in tre anni per i beni materiali, fatto salvo quanto previsto in materia dalle singole regioni e province autonome».

5. All'art. 5, comma 5, laddove si elencano le fattispecie di deroga al divieto di cessione dei beni finanziati ai sensi del presente decreto, dopo la lettera f) è aggiunto il seguente periodo:

«Inoltre il divieto non si applica nei casi di acquisti, da parte delle Forme associate, dei soli prodotti ad uso veterinario per l'apicoltura, dell'alimentazione di soccorso e del materiale biologico».

6. All'art. 6, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

«1. Le amministrazioni che presentano i sottoprogrammi di cui all'art. 3, emanano i bandi per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione degli aiuti per la realizzazione delle azioni, di cui all'allegato II, entro il 31 luglio di ciascun anno apistico. Sono fatte salve le prerogative decisionali delle amministrazioni in merito all'individuazione dei beneficiari, alle relative procedure e all'eventuale introduzione di tetti di spesa per beneficiario».

7. Il titolo dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Compiti di pertinenza degli Organismi pagatori (OP) competenti, di AGEA Coordinamento e di ISMEA».

8. All'art. 7 è aggiunto il seguente comma 3:

«ISMEA provvede, nel corso dell'anno apistico, alla rilevazione, distinta per regioni e province autonome, dei dati meteo-climatici, di cui all'allegato VII che, singolarmente o combinati assieme anche con altri fattori oggettivi, possono impattare negativamente sulla vitalità ed il benessere dell'alveare e provvede altresì alla rilevazione della alimentazione di soccorso mediamente somministrata. Tale verifica tiene conto anche delle eventuali segnalazioni provenienti dalle Forme associate componenti il Comitato di indirizzo e monitoraggio, di cui all'art. 4, comma 4, al fine della redazione di un rapporto annuale relativo alla campagna apistica in corso.

Tali segnalazioni dovranno essere effettuate utilizzando il prospetto di cui all'allegato VI recante, tra le altre cose, il fabbisogno medio di alimentazione di soccorso eventualmente necessario, espresso in kg/alveare di candito o scioppo.

Non più tardi del 30 giugno di ogni anno, ISMEA elabora ed invia al MASAF un rapporto, articolato per regioni e province autonome, corredato da un resoconto

meteo-climatico che documenta le avversità alle origini del bisogno di alimentazione di soccorso e la relativa quantità di alimentazione di soccorso mediamente somministrata espressa in kg/alveare e il prezzo medio unitario nazionale. Il MASAF approva, con proprio provvedimento, entro il 10 luglio seguente, tale relazione e l'assegnazione della quantità di alimentazione di soccorso massima nonché il prezzo massimo unitario nazionale, calcolato come media nazionale, finanziabili per regione e provincia autonoma.

Le regioni e province autonome, nei bandi di cui all'art. 6, possono limitare la quantità massima finanziabile di alimentazione di soccorso ad un livello inferiore a quello ufficializzato dal MASAF».

9. All'art. 10, comma 1, dopo il punto, aggiungere il periodo seguente: «Sono esclusi dai benefici diretti, con la sola eccezione dell'azione B1, relativa alla "Lotta a parassiti e malattie" e dell'azione B3, relativa al ripopolamento del patrimonio apistico, gli apicoltori registrati nella anagrafe apistica nazionale la cui attività di apicoltura è classificata "Allevamento familiare". Sono fatte salve le prerogative decisionali delle amministrazioni regionali e delle province autonome in merito all'individuazione di una soglia più restrittiva per l'accesso ai benefici diretti».

Art. 2.

Modifiche agli allegati

1. Gli allegati II e III al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 novembre 2022, n. 614768, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

2. Sono aggiunti gli allegati VI e VII.

Art. 3.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, la scadenza del 31 luglio, prevista per l'emanazione dei bandi da parte delle amministrazioni partecipanti, di cui all'art. 6, comma 1, è prorogata al 15 settembre.

Art. 4.

Disposizioni finali

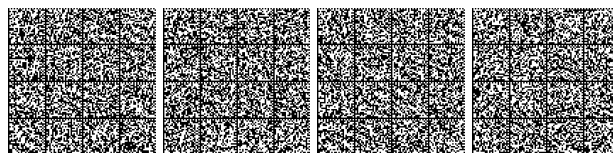
1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2025

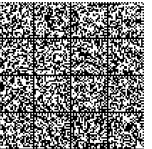
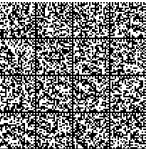
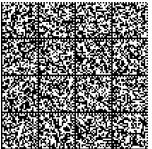
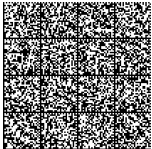
Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 818



ALLEGATO II		Beneficiari
INTERVENTI e AZIONI		
A - Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori		% contributo P.A.
A1 - Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici; Scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking;		100%
A2 - Assistenza tecnica e consulenza agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori , anche con riferimento a strumenti di informazione cartacea e su canali social o via web, interventi e dimostrazioni pratiche per l'applicazione dei mezzi di lotta ai patogeni e introduzione di pratiche di gestione di adattamento a condizioni climatiche in evoluzione, comprese azioni a favore della conservazione della popolazione apistica nazionale (in relazione a azioni di tutela, applicazione di tecniche di conservazione della specie e di miglioramento genetico delle sottospecie autoctone, metodi di prevenzione e controllo dei vari fattori di stress per la salute delle api ecc);		90%
B - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, ai fini di: i) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroosi; ii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione; iii) ripopolamento del patrimonio apistico nell'Unione, incluso l'allevamento delle api, iv) razionalizzazione della transumanza; v) acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware e software) per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione delle produzioni dell'alveare destinate al commercio;		*la percentuale del 75% è riservata alle Forme associate mentre quella del 60% si applica agli apicoltori
B1 - Lotta a parassiti e malattie- es. acquisto di arnie con fondo a rete o modifica di arnie esistenti, acquisto e distribuzione di prodotti veterinari ecc.		75%/60%
B2.1 - Prevenzione avversità climatiche.		75%/60%
B2.2 - Alimentazione di soccorso secondo le modalità previste dal PSP .		50%
B3 - Ripopolamento patrimonio apistico-acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine con certificazione attestante l'appartenenza alla razza italiana (apis mellifera ligustica), a popolazioni di api autoctone tipiche (apis mellifera siciliana) o delle zone di confine. Acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione.		75%/60%
B4 - Razionalizzazione della transumanza-acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo. Noleggio o leasing di veicoli per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto.		75%/60%
B5 - acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software), anche per il miglioramento delle condizioni di lavoro, per la valorizzazione delle produzioni destinate al commercio, quali materiali, macchine e attrezzature adatte a processi di estrazione, conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare, materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro inclusi dispositivi di protezione individuale (DPI).		75%/60%
E-colloaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura; le azioni di ricerca potranno riguardare: il miglioramento genetico, la tutela e la conservazione delle sottospecie Apis mellifera ligustica e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, come definite all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004 n. 313 e dei prodotti dell'apicoltura sulla base di specifici fabbisogni provenienti dal mondo produttivo.		Organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura
• il miglioramento qualitativo della produzione, al miglioramento della salubrità dell'alveare		
• la lotta alle malattie e agli aggressori		
• l'incremento della capacità di resistenza delle api alle problematiche dovute ai cambiamenti climatici per limitare le perdite subite dagli apicoltori.		
• La creazione ed il rafforzamento di reti di monitoraggio per la raccolta sistematica di informazioni, ad esempio sullo stato di salute dell'alveare, la rilevazione di inquinanti e di sostanze potenzialmente tossiche per le api.		100%
F promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura		
F1- Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele anche attraverso valutazioni melissopalinologiche, organolettiche e chimico-fisiche; campagne educative e di comunicazione, realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento di siti internet promozionali o informativi; organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale.		100%
F2- Monitoraggio del mercato dei prodotti dell'alveare a livello nazionale, compreso lo studio di variabili economiche fondamentali quali costi di produzione, fattori di competitività, canali di vendita e produttività degli alveari, funzionali anche alla programmazione e all'attivazione di idonei strumenti di copertura del rischio derivanti da perdite di produzione.		100%



Allegato III (articolo 5, comma 9)
(Voci di spesa non ammissibili)

- Acquisto di automezzi targati.
 - Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature.
 - Spese di trasporto per la consegna di materiali.
 - IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile.
 - Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili.
 - Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento. Fermo restando l'importo finanziabile, le spese generali non potranno superare il 5% dell'importo effettivamente rendicontato e ammesso. (*)
 - Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma.
 - Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali.
 - Acquisto di materiale usato.
 - Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali, ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento dell'azione F1 di cui all'allegato II.
- (*) Le spese generali fino al (5)% non devono essere documentate.

Allegato VI (articolo 7, comma 3)
(Tabella per la segnalazione degli eventi climatici avversi)

Regione Prov. Autonoma	Evento meteo Avverso (Tipo /Indicatore)	Periodo di interesse (da..... a.....)	Alimento somministrato (Candito/ Scioppo)	Quantitativo medio di alimento somministrato (kg/alveare)



Allegato VII (articolo 7, comma 3)
(parametri meteo-climatici rilevati da ISMEA)

Molteplici fattori meteo possono impattare sulla produzione delle api in diversi modi:

Danneggiando le essenze nettarifere al punto da impedire in toto o in parte la fioritura, danneggiando indirettamente la fioritura al punto di renderla non nettarifera, benché presente (tipico dei lunghi periodi di siccità antecedenti la fioritura, soprattutto nelle leguminose), impedendo all'ape l'attività bottinatrice (pioggia, vento, temperature molto basse, umidità relativa) o accorciando drasticamente il periodo della fioritura nettarifera.

Pertanto, occorre monitorare almeno i seguenti parametri meteo-climatici:

- Temperatura minima, media e massima
- Escursione termica giornaliera e di breve periodo
- Umidità relativa
- Gelate tardive con i valori raggiunti e la durata
- Precipitazioni
- Vento

25A03707

DECRETO 24 giugno 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione

delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il ti-



tolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri d, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

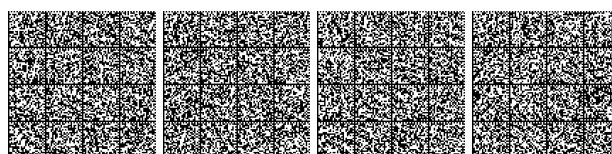
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;

Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 219 del 31 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 3 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2024, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Orvieto».

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini Orvieto DOC, acquisita al prot. ingresso n. 0674665 del 23 dicembre 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Orvieto», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini Orvieto DOC è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto»;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata

domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole delle Regioni Umbria e Lazio;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini «Orvieto»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 111 del 15 maggio 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;

Considerato che, con comunicazione del 12 giugno 2025, acquisita al prot. Ingresso n. 0272257 del 17 giugno 2025, il Consorzio per la tutela dei vini Orvieto DOC, ha chiesto che venga apportata una correzione formale al disciplinare di produzione eliminando all'ultimo comma dell'art. 5, per la tipologia Superiore, l'errato riferimento al valore del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve alla raccolta;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;



Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 111 del 15 maggio 2025, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'articolo 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente arti-

colo è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.politicheagricole.it/>).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 24 giugno 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ORVIETO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Orvieto», ivi compresa la sottozona «Orvieto» Classico anche nelle tipologie secco, abboccato, amabile, dolce, superiore, vendemmia tardiva e muffa nobile è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. La tipologia vendemmia tardiva può essere rivendicata esclusivamente per il vino a denominazione di origine controllata «Orvieto» e «Orvieto» Classico con la qualificazione superiore.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni seguenti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Trebbiano Toscano (Procanico) e Grechetto minimo 60%. Possono concorrere altri vitigni di colore analogo idonei alla coltivazione per la Regione Umbria e per la Provincia di Viterbo fino a massimo 40%, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino.

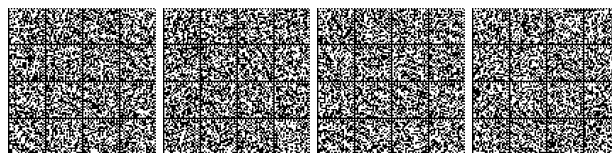
Art. 3.

Zona di produzione delle uve

a) Le uve destinate alla produzione dei vini «Orvieto» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Orvieto, Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Guardia, Montecchio, Fabro, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Porano in Provincia di Terni e Castiglione in Teverina, Civitella D'Agliano, Graffignano, Lubriano, Bagnoregio in Provincia di Viterbo.

Tale zona è così delimitata: sulla strada che da Castelviscardo conduce a Monte Rubiaglio, poco prima del centro abitato di quest'ultimo e all'altezza dello stabilimento termale, il limite segue in direzione ovest la variante a valle dell'abitato fino all'incrocio della strada che porta al podere Stabbione, segue quindi la medesima sino ad incontrare il fosso Pisciatello che discende in direzione nord sino alla confluenza con il T. Paglia in prossimità della q. 164. Dal punto di confluenza in linea retta raggiunge il podere Molino e da podere Molino prende in direzione nord-est, la strada che porta alla borgata Stazione, percorrendola fino ad incrociare il fosso Ripuglie.

Risale tale fosso sino all'altezza del podere Pianociano, prende il sentiero che conduce alla località Pratale (q. 360) e, proseguendo, incontra la provinciale per Allerona, prosegue sulla medesima, sino al centro abitato e all'uscita del medesimo segue la strada che, in direzione nord-est, passa per podere Fontalone e prosegue su detta strada fino ad incontrare il fosso Rivasenne (q. 280) che oltrepassa e dopo aver toccato il vocabolo Peccio raggiunge il fosso Rivaicale; discende lungo il medesimo e all'altezza di q. 240 segue in direzione est il sentiero per podere Poggio Lupo, lo raggiunge e poi in direzione nordovest prende



il sentiero che passa per podere Mostarda (q. 335), podere Alvenella (q. 275), prosegue quindi fino a q. 227 e al ponte sul fosso Rimucchie segue una linea retta in direzione est fino a q. 222 in prossimità di un corso d'acqua che discende fino all'affluenza di questi nel T. Ritorto in prossimità della q. 216.

Risale il T. Ritorto e superato di poco le Taie prende la strada che in direzione est raggiunge q. 242. Da q. 242 prende il sentiero che in direzione nord passa per q. 324, S. C. Marco, procede sempre verso nord lungo tale sentiero, costeggiando le quote 348 (Olivello), 359, 382, 393 (Castel rosso) e 387, raggiunge la strada che porta a Fabro.

Su questa via procede per Poggio della Fame da dove seguendo la strada in direzione nord incrocia a q. 252 la strada che da Salci conduce a Fabro. Lungo tale strada supera il bivio per Fabro e procede verso sud-est passando per le quote 247, 252, 237, 244, 237 (Casella), 240, 245 (S. Lazzaro); da qui procede sulla strada statale Umbro Casentinese fino alla frazione di Santa Maria; superato il centro abitato di Santa Maria segue la vecchia strada statale Umbro-Casentinese incrociando in prossimità di Poderocchio il confine delle provincie Perugia e Terni, procede lungo tale confine in direzione nord-est sino a incontrare al chilometro 72 la strada statale Umbro - Casentinese (n. 71); lungo la medesima discende verso sud per un breve tratto fino all'incrocio con la strada che conduce al C. Cicolini I e Cicolini II, segue tale via sino a raggiungere la q. 427, da dove prosegue per la strada che verso sud porta al C. po Giorgione e raggiunge la strada che porta a Montegabbione; la segue fino a tale centro abitato e prosegue verso Monte Giove sino a incontrare in località Ceppete il R. della Fonte dell'Olimpia, affluente di destra del T. Sorre. Segue questo corso d'acqua sino a T. Sorre e poi sempre verso sud sino alla confluenza di questi con il T. Chiani e quindi lungo il T. Chiani sino all'affluenza in questi del Fosso della Volpia (q. 202). In prossimità della confluenza sulla sponda opposta del T. Chiani segue il sentiero che scende verso sud e passa per la Casella (q. 230), S. C. Gregorio (q. 290); e quindi in direzione ovest prosegue per il sentiero che lambisce la Macchia dei Passacci e Poggio Tonolo e infine incrocia un corso d'acqua affluente del R. di Poreale, segue tale affluente per tutto il suo corso in direzione nord e alla confluenza con il R. di Poreale, risale quest'ultimo sino a incrociare a q. 484 il sentiero che porta a C. se Mealla. Segue tale sentiero in direzione ovest, fino a incontrare a q. 544 la strada statale Umbro Casentinese 71 e in direzione sud-ovest discende sulla medesima sino alla frazione Bagni.

All'uscita del centro abitato di Bagni segue il sentiero che, in direzione nord-est, passando per il podere Santa Maria arriva al T. Chiani, lo attraversa e sempre seguendo tale sentiero, che costeggia il T. Chiani, attraverso il R. Secco, il fosso della Chiericciola, prosegue attraversando la contrada Mazzocchino e giunge a Marrano Nuovo. Segue poi la strada che conduce a San Faustino e prima di giungervi, all'altezza di Villa Laura, segue la via che conduce, in direzione sud-est, a S. Bartolomeo, da qui prosegue verso sud per il sentiero che passa per Casone, C. Mova, C. dei Frati fino al fosso della Capretta, che attraversa all'altezza di C. Bianca.

Costeggiando il fosso della Capretta, il Borro Fontanelle e la strada vicinale, raggiunge C. Bianca (q. 382) e di qui, proseguendo, si congiunge a q. 322 con la strada che porta all'Osteria della Padella e prosegue lungo questa strada fino al bivio per S. Giorgio, prende la strada statale Orvietana (n. 79-bis), in direzione est e in prossimità del km 10 a q. 550 prende la via che attraversa Quercia Cola, Ceraso, Madonna del Fossatello, il Pegno, Podere Grotte Bandrilli, raggiunge Corbara; da qui risale verso nord per la strada che lambendo la località Prati e attraverso il podere Ischia, raggiunge il fosso dei Grottoni, segue questo corso d'acqua sino alla confluenza nel Tevere e risale quindi il corso del fiume.

In prossimità del fosso Pianicello prende in direzione nord il sentiero che attraversa la località Piantatella, passa per la q. 245, costeggia a ovest il Poggio e prosegue sempre verso nord fino al podere il Colle (q. 337), prosegue sempre lungo il sentiero (q. 380 e 390) e quindi piegando verso est raggiunge q. 457 dove segue la strada che porta a Titignano; costeggiando il centro abitato scende lungo la strada verso sud, fino a raggiungere il limite di confine della provincia che segue nella stessa direzione fino al Tevere; risale il Tevere fino a incontrare il Fosso Pasquarella, in prossimità della confluenza di quest'ultimo prende il sentiero che, in direzione sud-ovest passa per le q. 304, 398, 460, 467, 494, attraversa la valle Spinosa e raggiunge l'edicola dedicata a S. Sebastiano sulla strada che conduce a Civitella del Lago. Prosegue quindi verso sud lungo la strada che porta al ponte dell'Argentario, superato di poco il ponte a q. 308, prende il sentiero che, in direzione sud, passa attraverso i poderi Casanova e le località S. Giorgio, Campo della Macchia, Piano della Fornace sino a raggiungere a q. 463, all'altezza di podere Pantano, la strada che conduce a Montecchio. Segue tale strada sino al centro abitato e superato prosegue per la via che conduce a S. Angelo, lo supera sino a incrociare il fosso della Bandita che discende

sino a incontrare, per seguirla, la strada che conduce a Tenaglie. Da Tenaglie segue la strada che conduce a Guardea, superato questo centro abitato e passato per il P.te della Stretta segue, sempre verso sud, la strada che costeggia M. Civitella e Poggio S. Biagio, sino a incrociare il fosso Porcianese, discende lungo il medesimo e successivamente lungo il fosso Pescara fino alla sua confluenza nel Tevere, risale il Tevere fino alla confluenza del fosso di Montecalvello. Risale quindi questo fosso sino al suo incrocio con la strada che conduce a Graffignano (q. 91). Segue tale strada che attraversa Graffignano e Tardane sino a incrociare quella che conduce a Civitella D'Agliano, prosegue lungo quest'ultima in direzione di Civitella d'Agliano e superato il km.24 prende verso nord-ovest il sentiero che passa tra le località Morro della Chiesa e Torriti. Segue questo sentiero che attraversa Rio Chiaro (q. 214) e prosegue per le quote 252, 299 sino a raggiungere in prossimità del km 8 la strada che da San Michele in Teverina porta a Civitella d'Agliano. Su tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di S. Michele in Teverina e quindi prosegue e attraversa Vetriolo, Ponzano per raggiungere Bagnoregio. Attraversa Bagnoregio e sempre sulla stessa strada raggiunge in direzione nord Porano. Passando al di fuori del centro abitato di Porano prosegue per tale strada verso nord fino a raggiungere la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71) in prossimità delle Case Buonviaggio. Segue tale strada statale n. 71 sino a V.la Nuova (q. 484) e di qui in linea retta verso ovest passa per le quote 482 (Graticello), 500 (S. Giovanni) fino a q. 530 sulla strada che attraverso Pian Rosato porta a S. Quirico, segue tale strada fino a q. 521 per poi prendere il sentiero che, in direzione ovest, porta a la Ceppa, la supera e all'incrocio del sentiero che il fosso del Piscino segue, in direzione nord-ovest, il limite che confina tra Castel Giorgio e Orvieto, fino al fosso della Vena, risale quindi questo corso d'acqua sino a incrociare il sentiero (q. 510) lungo il quale prosegue passando per le quote 516 e 514 fino a raggiungere C. Acquaviva. Da qui prende il sentiero verso nord, attraversa il fosso di S. Antonio e prosegue su tale sentiero fino a raggiungere la strada per podere Molare 2°, prima di giungere a questo segue il corso d'acqua che incrocia sino alla sua confluenza in prossimità della così detta Ripa che limita l'altopiano della piana di Orvieto. Il limite prosegue in direzione nord per la Ripa per poi seguire la strada che porta a Castel Viscardo che supera passando al di fuori del centro abitato; prosegue poi per la strada di Monte Rubiaggio fino alla variante a valle dell'abitato.

b) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» designabile con la menzione classico devono essere prodotte nella zona di origine più antica appresso indicata.

Tale zona, come da decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1931, è così delimitata: sulla destra del torrente Paglia: dalla confluenza del torrente Ritorto sul Paglia, il confine risale il corso del torrente Paglia ed il suo piccolo affluente di destra denominato Fosso delle Prese, fino ad incontrare la strada che sale a Castel Viscardo. Questa strada segna il confine fino al punto in cui incontra la così detta Ripa, che limita l'altopiano vulcanico sovrastante (lato sudovest) alla Piana di Orvieto. La Ripa segna il confine sino al ponte del Marchese e di qui, seguendo la strada che conduce a Bagnoregio sino al confine tra le provincie di Terni e Viterbo, seguendo questo confine sino all'incrocio con fosso Fucello a nord di Castiglione in Teverina, mantenendosi sempre sull'altopiano, torna verso nord scendendo a valle prima di Torre Massea e quindi il confine giunge al Tevere poco dopo la confluenza del Paglia. Sulla sinistra del torrente Paglia: il confine, dallo sbocco del torrente Ritorto (a valle del ponte ferroviario sul Paglia dopo la stazione di Allerona) attraversando il fosso della Sala, si porta a Castello Sala, costeggia la strada Ficulle-Orvieto e tocca Bagni; da qui tocca Pian della Casa e scende al torrente Chiani in contrada S. Carlo, passa presso Morrano Vecchio, poi sotto S. Bartolomeo, tocca Pagliano e Osteria, incontra in contrada Capretta la strada Orvieto-Prodo, raggiunge Osarella, Madonna del Fossatello, Corbara, traversa il fosso del Molinetto, il fosso Ramali e va a finire al Tevere di fronte a Salviano. Da Salviano il confine è segnato dal bosco che riveste i terreni cretacei del Lias sino a Montecchio. Da qui, per il fosso di Carnano, si chiude al torrente Paglia. (Dato che il fosso di Carnano non si getta nel torrente Paglia bensì nel Tevere, da tale confluenza il confine risale il Tevere fino a incontrare la delimitazione descritta per la zona a destra del torrente Paglia).

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Orvieto» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.



Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondo valle, di quelli umidi e non sufficientemente soleggiati.

L'altitudine dei terreni deve comunque essere compresa tra i cento ed i cinquecento metri s.l.m.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 3.000 piante per ettaro. I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare per il vino a denominazione di origine controllata «Orvieto» 11 tonnellate per ettaro e per il vino a denominazione di origine controllata «Orvieto» con la qualificazione di superiore 8 tonnellate per ettaro.

Per la tipologia Vendemmia Tardiva la produzione massima di uva in coltura specializzata, parzialmente appassita, non deve essere superiore a 7 tonnellate per ettaro e per la tipologia muffa nobile non deve essere superiore a 5 tonnellate per ettaro.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione controllata «Orvieto» devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% vol., mentre per la tipologia superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00% vol.

Diversamente le uve destinate alla produzione della tipologia Vendemmia Tardiva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 13,00% vol. e la data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino qualificato Vendemmia Tardiva deve avvenire non prima del 1° ottobre. Le uve destinate alla produzione della tipologia muffa nobile devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 16,00% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Orvieto», anche nella tipologia superiore, di affinamento e di dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3, lettera a).

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su richiesta degli interessati, di consentire, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio, ai fini della rivendicazione della denominazione di origine controllata «Orvieto», anche nella tipologia superiore, le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di origine a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende singole e/o associate, con cantine o stabilimenti situati nelle Province di Terni e Viterbo, che già vinificavano al momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Orvieto» classico, anche nella tipologia superiore, di affinamento e di eventuale dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3, lettera b), e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi parzialmente in tale zona.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su richiesta degli interessati, di consentire, sentito il parere delle Regioni Umbria e Lazio, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Orvieto» classico, anche nella tipologia superiore, a quelle aziende singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione purché dimostrino di aver vinificato con continuità le uve

provenienti dalla zona di produzione del vino «Orvieto» classico, al momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, in cantine o stabilimenti situati nelle Province di Terni e di Viterbo.

È altresì, in facoltà del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di consentire, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, sentito il parere delle Regioni Umbria e Lazio e della regione Toscana, qualora interessata, l'affinamento e la dolcificazione dei vini «Orvieto» e «Orvieto» classico, anche nelle tipologie superiore, amabile, abboccato e dolce, a quelle aziende singole o associate purché dimostrino di avere effettuato le operazioni di imbottigliamento con continuità nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, in cantine o stabilimenti situati nelle Regioni Umbria, Lazio e Toscana.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche consentite dalle normative vigenti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per la tipologia Vendemmia Tardiva la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65%, qualora superi questo limite, ma non il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. Per la tipologia muffa nobile la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 60%, qualora superi questo limite, ma non il 65%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 65% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

La qualifica superiore può essere usata per designare i vini «Orvieto» e «Orvieto» classico provenienti da uve che abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo come previsto all'art. 4 e che vengano immessi al consumo dopo il 1° marzo dell'annata successiva a quella della vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato e gradevole;

sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo; oppure abboccato o amabile o dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

I vini «Orvieto» con la qualificazione superiore all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,00% vol.

Per la tipologia Vendemmia Tardiva:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

odore: gradevole e profumato;

sapore: dolce ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno 10,00% effettivi;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Per la tipologia Vendemmia Tardiva prima dell'imbottigliamento può avvenire una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.

Per la tipologia muffa nobile:

colore: giallo oro tendente, con l'invecchiamento, all'ambrata;

odore: gradevole, profumato ed elegante, ricco ed untuoso;

sapore: dolce, lungo e di armoniosa morbidezza;

titolo alcolometrico svolto al consumo: minimo 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.



I vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», in tutte le tipologie, ove sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rilevare lieve sentore (o percezione) di legno.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» la qualificazione «classico» è riservata al vino proveniente dalle uve prodotte nella zona delimitata all'art. 3, lettera b), e vinificate nell'ambito della relativa zona di vinificazione specificata all'art. 5 del presente disciplinare.

La qualificazione «classico» deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Orvieto».

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto» «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbotigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

Nell'etichettatura e presentazione dei vini è consentito, su base facoltativa, l'uso del nome geografico più ampio UMBRIA, ai sensi dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016. Il nome geografico UMBRIA deve seguire la denominazione ORVIETO ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale (Denominazione di origine controllata), oppure dall'espressione della UE (Denominazione di origine protetta), secondo le successioni di seguito indicate:

ORVIETO;

Denominazione di origine controllata (oppure acronimo DOC o DOP);

UMBRIA.

I caratteri del nome UMBRIA devono avere un'altezza uguale o inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione ORVIETO e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore, e intensità colorimetrica.

Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è obbligatorio l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

Per i vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» e «Orvieto» Classico, in tutte le loro tipologie, è consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia. Per la denominazione «Orvieto» e «Orvieto» Classico è obbligatorio utilizzare contenitori in vetro fino a tre litri. È consentito, per la sola denominazione di origine controllata «Orvieto», con l'esclusione della tipologia superiore, l'utilizzo di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluriestrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri e non superiore a dieci litri.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti il legame.

La zona geografica è situata nell'ambiente collinare a sud ovest dell'Umbria, fino all'alto Lazio. L'avvio dello stretto binomio «coltivazione della vite-produzione di vino» pare risalire al X sec. a.C., quando gli Etruschi conquistarono la scoscesa rupe e fondarono l'antica Velzna. Si ritiene, infatti, che proprio questa civiltà abbia intuito che la particolare costituzione del masso tufaceo era favorevole alla lavorazione ed alla conservazione del vino, dando vita ad un primordiale sistema di vinificazione chiamato «a tre piani». Nelle cantine l'uva si pigiava a livello del suolo ed il mosto, attraverso apposite tubature di coccio, colava nei locali sottostanti in cui fermentava. Dopo la svinatura, il vino si trasferiva a un livello ancora più profondo, adatto per la maturazione ed il lungo affinamento.

Questo sistema di gallerie sovrapposte, spesso ventilate dalle bocche aperte sui costoni della rupe, garantiva sicuramente la qualità di un prodotto amabile, frizzante e molto piacevole, soprattutto se confrontato con altri vini d'epoca.

Velzna conobbe un notevole prestigio tra l'VIII e il VI sec. a.C. in virtù della sua centralità all'interno dell'Etruria che ne facilitò lo sviluppo economico grazie agli scambi commerciali che poteva intrattenere con gli altri centri. A tutto ciò fece riscontro un analogo sviluppo sociale, urbanistico, artistico e demografico, come è ampiamente documentato dai numerosi ritrovamenti archeologici. Il territorio in esame è interessato da affioramenti di una quindicina di formazioni geologiche le quali, sulla base di analogie litogenetiche e petrografiche, nonché in funzione del loro comportamento quali substrati pedogenetici, possono essere così raggruppate (Calandra e Leccese, 2004):

argille: argille ed argille sabbiose, anche di facies sublitorale (pleistocene) che si rinvennero a Spinaretta, Decugnano, M. Largo, S. Spirito, M. Cavallo, nonché alla base della rupe di Orvieto ed a valle degli abitati di Porano, Civitella del Lago e Rocca Ripescena. Argille ed argille sabbiose, grigio-azzurre (pliocene medio inferiore) presenti a Torre dell'Olfo, Poggio Montone, Poggio Ciculetto, Poggio Lupo, Civitelle, ecc.;

formazioni vulcaniche: colate laviche di varia natura (latiti, trachibasalti, monoliti, nefriti, lecititi) e con di scorie riferibili alle manifestazioni eruttive finali degli apparati vulcanici settentrionali (Pleistocene) presenti a Palombaro, San Quirico e La Guerciana. Colate piroclastiche di tipo tefritico-fonolitico degli apparati vulcanici (tufo litoide a scorie nere) di Porano e Bardano (pleistocene). Colate laviche di varia natura (latiti, trachiti, nefriti leuciti che, leucititi) riferibili alle manifestazioni eruttive iniziali degli apparati vulcanici settentrionali (pleistocene) affioranti a Sugano, Canale Vecchio, Lo Spuntone, ecc. Tufi stratificati degli apparati vulcanici costituiti da alternanze di lapilli, tufi terrosi, pomici, ceneri. Tufiti con intercalazioni di travertini, concrezioni travertinose e diatomiti (pleistocene) particolarmente diffuse a Botto, Le Vette, Canale Nuovo, Tordimento, S. Egidio, ecc.;

alluvioni: alluvioni attuali, recenti e del terrazzo più basso prevalentemente sabbio ciottoloso (olocene), che coincidono con le superfici di pianura presenti ai bordi dei fiumi Tevere e Paglia, nonché del torrente Romealla e dei fossi della Sala, di Calenna, di Pogliano, ecc. Depositi alluvionali del terzo ordine dei terrazzi, elevati da 5 a 15 metri circa sull'alveo attuale (olocene-pleistocene) come quelli di Ponte Giulio e di Cardeto. Depositi alluvionali del secondo e primo ordine dei terrazzi, elevati da 15 a 50 metri circa sull'alveo attuale (pleistocene), come a Pomontone ed alla Barca di Renaro;

sabbie e conglomerati: sabbie gialle con livelli di conglomerati talvolta cementati e di arenarie grossolane argonogene (pliocene superiore-medio) come a S. Caterina, La Sbarra, Salviano e Caserlena. Conglomerati poligenici di facies deltizia, sabbie e sabbie argillose da salmastre a litorali (pliocene medio-inferiore) osservabili a Monterubia-glio, S. Giovanni, Benano, Cerreto, Morrano e S. Bartolomeo. Sabbie e sabbie argillose con livelli salmastri e con intercalazioni di ciottolate fluvio-deltizio (pliocene superiore-inferiore) riscontrabili a Murotondo, Castellungio, Fainello, Osarella, Poggio Canali e Viceno;

pluviometria: dall'analisi delle precipitazioni emerge, una maggiore piovosità in autunno, con il 35-36% delle piogge totali, segue il trimestre invernale con il 26-27%, poi quello primaverile con il 22,3% ed infine quello estivo con il 15-16%. Le piogge hanno la massima intensità in ottobre, con 102 mm e novembre con 107 mm. Questi eventi, soprattutto in ottobre, possono arrecare disturbi alle operazioni di vendemmia, ed in modo particolare in presenza di vitigni tardivi e di vigneti esposti a nord. Al contrario, il periodo estivo è caratterizzato da scarse precipitazioni (luglio e agosto con medie di 33 e 40 mm di pioggia) che, potenzialmente, possono creare problemi di carenza idrica, soprattutto in alcune tipologie di suolo (es. con scarsa capacità di ritenzione idrica, con limitato franco di coltivazione, ecc.), in ogni caso le precipitazioni medie annue si attestano tra i 700 e i 1000 mm di pioggia;

termometria: i valori di temperatura dell'aria mostrano un andamento sostanzialmente ordinario con i massimi termici in corrispondenza dei mesi estivi ed i minimi in quelli invernali. Picchi massimi di temperatura media dell'aria si hanno nei mesi di luglio (23,7°C e 23,8°C) e di agosto (23,7°C e 24,1°C), cui seguono, nel periodo di pre-vendemmia, temperature più basse rispetto alle precedenti, che contribuiscono alla migliore evoluzione qualitativa aromatica e polifenolica delle uve. I valori medi minimi di temperatura sono riscontrati in gennaio (6,4°C a 5,5°C) e in dicembre (6,7°C e 6,4°C).

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio. Ad Orvieto tutto profuma di uva e di vino perché la coltivazione della vite ne ha da sempre caratterizzato il paesaggio e l'economia: vigneti curati si dispongono intorno alla rupe in un disegno armonico dove le linee



parallele dei filari si intersecano con quelle ondulate delle colline. Per la città, dunque, il vino è un'importante risorsa, una peculiarità distintiva che si protrae ininterrottamente nei secoli e a testimoniarlo sono l'archeologia, l'arte, la storia, l'artigianato e la letteratura, tanto che la produzione dell'Orvieto di qualità è stata apprezzata e celebrata nel tempo da poeti, papi, artisti e viaggiatori.

Ma prima ancora delle parole, il ruolo fondamentale del vino nella vita quotidiana e nei riti culturali di Orvieto è attestato negli importanti dipinti delle tombe etrusche del territorio (seconda metà del IV sec. a.C.) e nella ricca varietà di ceramiche etrusche e greche destinate alla conservazione, alla mescolta e alla degustazione della celebre bevanda. Gli affreschi della tomba Golini I, conservati presso il Museo archeologico nazionale di Orvieto, riproducono le fasi preparatorie del banchetto etrusco dove la macellazione delle carni e l'accurata sistemazione delle bevande nei recipienti e dei cibi sulle mense da parte dei servi, tra la frutta si individua facilmente anche un grappolo d'uva -affiancano il banchetto vero e proprio. L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino «Orvieto» sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica delimitata dall'art. 3 del presente disciplinare ed in parte da vitigni catalogati idonei nelle piattaforme ampelografiche regionali;

le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni culturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (77 hl/ha per la tipologia base; 56 hl/ha per la tipologia superiore; 45,50 hl/ha per la tipologia vendemmia tardiva; 30 hl/ha per la tipologia muffa nobile);

le pratiche relative all'elaborazione dei vini.

Sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionalmente consolidate (Vinificazione - Affinamento - Dolcificazione) effettuate nell'ambito della zona di produzione e comunque consentite dalle normative vigenti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La DOC «Orvieto» è riservata ai vini bianchi nelle tipologie Secco, Abboccato, Amabile, Dolce Superiore, Vendemmia Tardiva e muffa nobile.

Dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

Per quanto riguarda le versioni, oggi predomina quella secca, ma continua la tradizione della produzione di «Orvieto» abboccato, amabile e dolce. Alcuni produttori ne elaborano eccellenti versioni da uve sovrapposte attaccate dalla muffa nobile, la *Botrytis cinerea*, che gli conferisce caratteri unici di concentrazione ed eleganza. I mosti che si ottengono sono quindi molto zuccherini, ricchi di glicerina che conferisce al vino una particolare «untuosità» con concentrazione di tutti i componenti aromatici.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Nel 264 a.C. la città di Orvieto fu completamente rasa al suolo dai romani (ultima città etrusca da essi conquistata) e fu proibito a tutti di risalire sull'acrocorno di tufo che tante battaglie era costato a Roma. La smania distruttiva di Roma fu talmente esasperata, poiché nulla doveva ricordare la superba città che per secoli aveva incarnato la potenza e la grandezza etrusca. Fu ribattezzata dai romani col nome di *Volturni* (la città dei seguaci del Dio *Volturnus* sconfitto) che evolse poi a *Volsinii*. Passarono centinaia di anni prima che, sulla rupe, la civiltà romana permise di creare un nuovo insediamento abitato. Infatti, solo successivamente fu identificata come *Urbs-Vetus* (città vecchia) e sembra perché Roma vi mandasse i suoi veterani a riposare. Da questo nome derivò poi *Orbiveto*, *Orbeto* ed infine l'attuale Orvieto. Nel corso della denominazione romana essa conobbe un periodo di forte oblio dovuto al fatto che venne isolata sull'alta rupe e decentrata rispetto alle maggiori vie di comunicazione sia fluviale (porto fluviale di Pagliano eretto per le ordinarie consegne alla Roma imperiale prima, ed alla Curia romana nei successivi periodi cristiani) sia terrestre (via Cassia e via Traiana *Nova*) non partecipando così all'intensiva vita economica dei centri del fondo valle.

La rinascita di Orvieto si legò al momento del disgregamento dell'Impero, perché con le mutate condizioni politiche e di sicurezza la città insieme agli altri centri di altura, acquistò di nuovo un ruolo decisivo su tutto il territorio, nel senso che le ripetute e successive ondate di invasioni barbariche (Visigoti, Goti e Longobardi) costrinsero le popolazioni a rifugiarsi sui colli ed erigere un sistema di complesse fortificazioni. È così che, tra il V e il VI secolo d.C., gli abitanti di *Volsinii novi* (attuale Bolsena) ritornarono ad abitare nel loro vecchio insediamento dal quale erano stati cacciati in età romana. La presenza dell'alta rupe fu una garanzia sufficiente a difendere la città e a far nascere tutto quell'insieme di borghi e castelli che tutt'ora delineano la mappa del territorio e che hanno costituito il nucleo originario degli attuali centri dell'Orvietano.

Con la diffusione del Cristianesimo, la nascita dei comuni ed il loro successivo assoggettamento allo Stato Pontificio non si verificarono eventi di gran rilievo se non un gran turbine di lotte interne e travagliate guerre politiche tra le varie famiglie di nobili locali, il tutto sotto l'eccezionale regia della Chiesa. In effetti, se da un lato il Papato mise in una condizione di lungo oblio la zona, divenuta meta di villeggiatura di molti pontefici e cardinali, è anche vero che i Papi contribuirono in maniera consistente alla fama ed all'apprezzamento dei vini di Orvieto. In particolare nel Medioevo e nel Rinascimento fu uno dei vini preferiti alla corte Pontificia, trovando tra i numerosi estimatori senza freni anche papa Paolo III Farnese e papa Gregorio XVI.

Fino alla fine del '700 non si verificarono eventi di rilievo, solo in seguito gli echi della Rivoluzione francese determinarono un certo risveglio culturale concretizzatosi nel 1860 con l'ammissione di Orvieto nel Regno d'Italia, da qui poi si arriva ai giorni nostri.

Il vino orvietano, che fin dalle origini fu anche nero corposo, si produceva in ogni dove, ampi e floridi appezzamenti vitati si trovavano sulla stessa rupe, in orti di convivenze religiose dei nobili e dei numerosi ortolani, coltivatori diretti in città fin dai primordi del libero Comune. Tanto che la zona di piazza Cahen fino ad oltre la chiesa dei Servi di Maria era denominata «vigna Grande» e dietro il Duomo si apriva l'ampia zona coltivata a vigna. È opportuno sottolineare che molto prima dei filari la vite era coltivata in alberata pratica diffusa in tutta l'Etruria, che consisteva nel coltivare il vitigno maritato a degli alberi vivi di sostegno, come olmi, olivi e querce. Intorno alla metà del XVII sec. fu inserita la palizzata come sostegno delle viti, piantate, a partire da allora intensivamente a filari.

Con riferimento all'introduzione del vino «Orvieto» DOC nella tipologia «Muffa nobile» si evidenzia che già nel 1933 il Prof. Garavini nella descrizione del vino d'Orvieto così detto «abboccato» fa riferimento agli scrittori italiani di enologia e riporta che alcuni ritenevano più gustoso l'Orvieto dei Sauternes mancando in essi quel sapore di zolfo, che invece si riscontra quasi sempre in questi ultimi.

Il riconoscimento della Denominazione di origine controllata si è avuto con il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1971.

Successivamente a seguito di svariate ricerche condotte sull'adattabilità, sulle caratteristiche compositive dell'uva e sulla qualità dei vini ottenibili dai vitigni utilizzabili, e dopo una attenta scelta anche in fase di assemblaggio (cioè di blend), sono state apportate svariate aggiunte e modifiche (decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972; decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987; decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990; decreto ministeriale 12 ottobre 1992; decreto ministeriale 1° settembre 1997; decreto ministeriale 16 novembre 2000; decreto ministeriale 31 maggio 2001; decreto ministeriale 8 agosto 2003). L'ultimo aggiornamento del disciplinare di produzione evidenzia l'importanza del vitigno Grechetto sulla composizione qualitativa e sensoriale dei nuovi vini DOC «Orvieto».

Sperimentazioni.

La sperimentazione sui vitigni della DOC «Orvieto» è stata condotta nell'ambito di alcuni progetti di ricerca iniziati nel 1997 con lo studio per la caratterizzazione vitivinicola dell'area a DOC «Orvieto» classico (Pallioti et al., 2004) e proseguiti con indagini mirate presso svariate aziende vitivinicole orvietane. Il periodo che ha interessato le osservazioni sia per il Grechetto che per il Trebbiano toscano (Procanico) si riferiscono all'intervallo di tempo compreso tra il 2004 ed il 2009.

Dai dati emerge la buona adattabilità di entrambi questi vitigni all'ambiente orvietano e, nonostante le differenti tipologie di suolo presenti nel comprensorio, le produzioni ettariali sono consoni al rispetto del disciplinare di produzione e la maturità tecnologica delle uve, salvo casi sporadici, risulta ottimale, così come il pH dei mosti che difficilmente supera il limite di 3,50, valori che potrebbero compromettere la stabilità delle masse e facilitare le contaminazioni batteriche. Inoltre anche il contenuto in azoto prontamente assimilabile dai lieviti (A.P.A.), dato dalla somma dell'ammonio e degli aminoacidi liberi al netto della



prolina, raramente è sceso al di sotto dei valori limiti di 140-150 mg/l (Bisson, 1991). Al di sotto di tali valori accanto ad una fermentazione potenzialmente irregolare si può ipotizzare anche una riduzione nel conferimento di aromi primari, cioè varietali (Bisson, 1991; Smart, 1991).

Conclusioni.

L'area della DOC «Orvieto» è suddivisa in «Orvieto» classico che rappresenta la zona intorno alla Rupe ed il suo circondario ed in «Orvieto», che la completa a nord e a sud.

L'analisi delle produzioni ottenute negli ultimi anni, sia di uva che di vino, evidenzia una situazione stabile nel tempo con una media di circa 130.000 hl di vino prodotto ogni anno.

Questo a testimonianza di come l'uomo è intervenuto sul territorio nel corso dei secoli per il mantenimento del prodotto. Tramandando di generazione in generazione le tradizionali tecniche di coltivazione che, grazie al progresso scientifico e alla professionalità degli operatori, ha contribuito ad accrescere qualità ed immagine dei vini di Orvieto.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione controlli.

ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO

Denominazione/denominazioni: Orvieto.

Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta.

Categorie di prodotti vitivinicoli:

1. Vino

1.1 Codice della nomenclatura combinata:

22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti 2204 - vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009.

Descrizione dei vini:

DOC «Orvieto» vino bianco anche superiore, muffa nobile e vendemmia tardiva.

Breve descrizione testuale:

colore: giallo paglierino più o meno intenso per vino e vino con menzione Superiore, fino al dorato e tendente all'ambra con l'invecchiamento per la muffa nobile;

odore: gradevole e delicato, profumato ed elegante per Muffa nobile e Vendemmia tardiva. Sapore: da secco con leggero retrogusto amarognolo a dolce per vino e vino con menzione Superiore, dolce per Vendemmia tardiva e muffa nobile.

Dalle uve dei due vitigni predominanti la base ampelografica si ottengono vini di colore giallo paglierino con delicati aromi fruttati e di moderata acidità, sufficientemente alcolici.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: da 10,00% vol. per il bianco e da 11,50% vol. per le altre tipologie.

Estratto non riduttore minimo: da 14 g/l del vino a 20 g/l della muffa nobile e vendemmia tardiva.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico.

Pratiche di vinificazione

2 Pratiche enologiche specifiche..3 Rese massime:

1. Orvieto

11,000 chilogrammi di uve per ettaro.

2. Orvieto Superiore:

8,000 chilogrammi di uve per ettaro.

3. Orvieto Muffa nobile:

5,000 chilogrammi di uve per ettaro.

4. Orvieto Vendemmia Tardiva:

7,000 chilogrammi di uve per ettaro.

Zona geografica delimitata:

le uve destinate alla produzione dei vini «Orvieto» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Orvieto, Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Guardea, Montecchio, Fabro, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Porano in provincia di Terni e Castiglione in Teverina, Civitella D'Agliano, Graffignano, Lubriano, Bagnoregio in Provincia di Viterbo;

le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» designabile con la menzione «Classico» devono essere prodotte nella zona di origine più antica indicata nel disciplinare di produzione.

Varietà di uve da vino:

Grechetto B.;

Trebbiano toscano B. - Procanico.

Descrizione del legame/dei legami:

DOC «Orvieto» vino bianco, anche Superiore, Muffa nobile e Vendemmia tardiva.

La zona è situata in ambiente collinare a sud ovest dell'Umbria, fino all'alto Lazio; l'area «Orvieto classico» rappresenta la zona intorno alla Rupe. Si ritiene che la civiltà etrusca abbia intuito che la particolare costituzione del masso tufaceo era favorevole alla lavorazione ed alla conservazione del vino. Predomina la versione secca, ma continua la tradizione della produzione di vino abboccato, amabile e dolce; si elaborano anche vini da uve sovra mature attaccate da Botrytis cinerea che conferisce caratteri unici di concentrazione ed eleganza. Le tecniche di coltivazione, e l'alta professionalità degli operatori, ha contribuito ad accrescere l'immagine dei vini di Orvieto nel mondo.

Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti).

Utilizzo del nome dell'area geografica più ampia «UMBRIA».

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

nell'etichettatura e presentazione dei vini a DOP «Orvieto», è consentito l'uso del nome geografico più ampio «Umbria». Il nome geografico più ampio «Umbria» deve seguire la Denominazione «Orvieto» ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale (Denominazione di origine controllata), oppure dall'espressione della UE (Denominazione di origine protetta), secondo le successioni di seguito indicate:

Orvieto;

Denominazione di origine controllata;

o Denominazione di origine protetta;

(oppure acronimo *DOC*);

Umbria.

I caratteri del nome Umbria devono avere un'altezza uguale o inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Orvieto e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore, e intensità colorimetrica.

Link al disciplinare del prodotto:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23139>

25A03709



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 giugno 2025.

Modifica dell'articolo 2, comma 4, del decreto 4 dicembre 2024, recante: «Modifica del decreto 20 agosto 2002, concernente i corsi di abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di stato civile».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 recante norme per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, il quale dispone che le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate previo superamento di apposito corso;

Visto l'art. 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, il quale dispone che i corsi di cui all'art. 1, comma 3, sono organizzati e disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, adottato sentita l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe;

Visto il proprio decreto del 4 dicembre 2024 recante «Modifica del decreto 20 agosto 2002, concernente i corsi di abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di stato civile», ed in particolare l'art. 2, comma 4, il quale prevede che le strutture operative dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) o dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e anagrafe (ANUSCA), la Fondazione accademia degli ufficiali di stato civile anagrafe ed elettorale ed altre associazioni con esperienza almeno triennale in materia di formazione professionale nello specifico settore demografico, possono organizzare corsi di abilitazione per gli ufficiali dello stato civile, senza oneri a carico di questa amministrazione.

Considerato che l'art. 2, comma 4, del decreto 4 dicembre 2024 sopra citato non indica tra i soggetti che possono organizzare corsi di abilitazione per gli ufficiali dello stato civile gli enti di comprovata esperienza in materia di formazione, già inclusi dalle disposizioni previgenti nella categoria dei soggetti affidatari dei corsi abilitanti organizzati dalle Prefetture;

Ritenuto di dover modificare il predetto decreto ministeriale per inserire gli enti con esperienza almeno triennale in materia di formazione tra i soggetti legittimati ad organizzare i corsi di abilitazione e di aggiornamento per gli ufficiali di stato civile, al fine di favorire la promozione di iniziative formative;

Sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA);

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2024, recante «Modifica del decreto 20 agosto 2002, concernente i corsi di abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di stato civile», le parole «o da altre associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «o da altre associazioni o enti».

Art. 2.

1. Il termine di cui all'art. 10, comma 2, del decreto di cui all'art. 1 è prorogato di tre mesi.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2025

Il Ministro: PIANTEDOSI

25A03813

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 febbraio 2025.

Caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono animali nonché la gestione della movimentazione tra stabilimenti e tra habitat diversi.

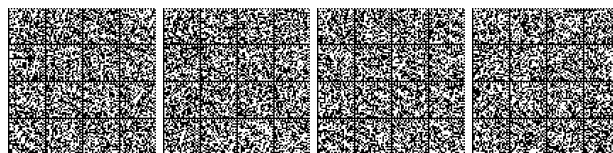
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e in particolare gli articoli 4, comma 6 e 17, comma 1;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 che dispone: «Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contesta-



zione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte.»;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il regolamento delegato (CE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la rintracciabilità di alcuni animali terrestri detenuti;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali di fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto, in particolare, l'art. 8 del predetto decreto legislativo n. 135 del 2022, che prevede che con decreto del Ministro della salute, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nel rispetto della pianificazione vigente, le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti ivi individuati nonché la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato, ove non già oggetto di specifica norma nazionale o unionale;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996, recante elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole 26 aprile 2001;

Visto decreto il Ministro della salute 2 novembre 2023 recante modalità tecniche e operative per l'implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 2023, n. 294;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'On. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2022, n. 263;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 concernente le deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 marzo 2023, n. 59;

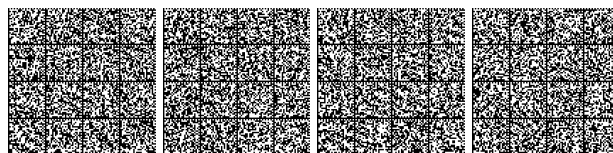
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 21 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 244 /CSR del 18 dicembre 2024);

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, definisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti ivi individuati, che detengono animali nonché la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato, ove non già oggetto di specifica norma nazionale o del diritto dell'Unione.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni del:

- a) regolamento (UE)2016/429;
- b) decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
- c) decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135;
- d) decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per «Manuale gestionale» il manuale di cui all'allegato I del presente decreto contenente i protocolli e le procedure per la corretta gestione degli stabilimenti di cui all'art. 1. Il manuale è elaborato e tenuto aggiornato dall'operatore per tutto il periodo in cui svolge la propria attività.

Art. 3.

Gestione degli stabilimenti

1. Gli operatori degli stabilimenti di cui all'art. 1 che detengono animali, devono garantire il rispetto delle prescrizioni generali minime di cui all'allegato I per assicurare le condizioni strutturali, funzionali e di biosicurezza.

Art. 4.

Manuale gestionale e trasmissione dei dati

1. Gli operatori degli stabilimenti, in fase di prima registrazione o riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, presentano, unitamente alla domanda di registrazione o riconoscimento, il manuale gestionale di cui all'allegato I. Il rispetto delle indicazioni di cui all'allegato I e la corretta compilazione del manuale gestionale sono valutati dal Servizio veterinario ufficiale al fine della registrazione in BDN.

2. Gli operatori degli stabilimenti già registrati o riconosciuti devono adeguarsi alle prescrizioni relative all'allegato I e dotarsi del manuale gestionale, che deve essere inserito in BDN, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'inserimento deve essere data contestuale comunicazione al Servizio veterinario ufficiale che provvede alla relativa approvazione attraverso la medesima BDN.

3. L'operatore aggiorna le informazioni di cui all'allegato I nell'apposita sezione della BDN che sono comunicate al Servizio veterinario ufficiale per la relativa approvazione.

4. Le indicazioni tecniche contenute nel manuale operativo di cui all'allegato I possono essere modificate con decreto del direttore generale della Direzione della salute animale sentite le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Agli stabilimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g) dell'art. 4, comma 3), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, si applica la procedura di registrazione indicata dal capitolo 2.1.1 del Manuale operativo I&R di cui al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Servizio veterinario effettua i

controlli necessari sia in fase di registrazione che successivamente in base alla valutazione del rischio, con particolare riferimento agli aspetti di sanità animale, benessere e biosicurezza.

Art. 5.

Gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi

1. L'operatore prima di movimentare gli animali tra stabilimenti e tra habitat diversi compila il documento di accompagnamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Sono escluse dalla compilazione di tale documento di accompagnamento le movimentazioni finalizzate alla reintroduzione di specie autoctone selvatiche recuperate sul territorio e curate presso i Centro di recupero animali selvatici (CRAS) o i Centro di recupero tartarughe marine (CRTM) per le quali si applica la deroga di cui all'art. 9, comma 4 del decreto del Ministro della salute 2 novembre 2023.

Art. 6.

Controlli ufficiali, verifiche e altre attività ufficiali

1. Le autorità competenti nel corso delle attività di controllo verificano la presenza del manuale gestionale e la conformità dello stabilimento ai principi generali di cui all'allegato I. La violazione delle disposizioni del presente decreto comporta la sospensione dell'attività dello stabilimento e, nei casi più gravi, il ritiro dei titoli posseduti.

2. L'autorità competente, quando rileva, per la prima volta, l'esistenza di violazioni sanabili ordina all'operatore dello stabilimento di rimuovere le irregolarità riscontrate e di ripristinare la legalità violata, eliminando o ponendo rimedio alle le eventuali conseguenze dannose o pericolose, indicando anche il termine per ottemperare. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di inosservanza dell'ordine, ovvero di mancata ottemperanza alle prescrizioni ivi contenute nel termine indicato, l'autorità competente provvede alla sospensione, per un periodo di quarantacinque giorni della attività. Decorso tale termine senza che l'operatore abbia provveduto a sanare le irregolarità e ad ottemperare all'ordine ricevuto, l'autorità competente provvede al ritiro dei titoli posseduti.

3. L'autorità competente può, in ogni caso, procedere alla immediata sospensione dell'attività quando la sua prosecuzione rischia di determinare un pericolo o un danno per gli interessi coinvolti e, in caso di violazioni sanabili, può contestualmente emanare l'ordine di rimozione delle irregolarità ai sensi del primo periodo del comma 2. La sospensione non può avere durata superiore ai quarantacinque giorni. Si applica l'ultimo periodo del comma 2.

4. Restano ferme, in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. Resta ferma altresì la applicazione dell'istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.



Art. 7.

Disposizioni finali

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Sottosegretario di Stato: GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 696

ALLEGATO I

Manuale gestionale**Principi generali**

Negli stabilimenti devono essere rispettate le prescrizioni generali minime di benessere e di buono stato di salute degli animali, di corretta gestione del farmaco, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di biosicurezza nell'ottica del principio di *One Health*.

1. Prescrizioni generali minime

In ogni struttura l'operatore deve garantire:

a) la messa in atto di misure gestionali e sanitarie volte a tutelare la salute, l'incolumità pubblica e la biodiversità;

b) il rispetto dei requisiti di sanità animale ai sensi del decreto legislativo 136 del 2022, fra cui locali o aree di isolamento di capacità e caratteristiche adeguate al numero di introduzioni e alle tipologie di specie detenute. Le collezioni faunistiche che introducono animali delle specie selvatiche ed esotiche il cui status sanitario è sconosciuto (come potrebbe accadere per animali oggetto di sequestri/confisca) devono essere collocate al di fuori delle aree urbane, come identificate dagli strumenti urbanistici comunali, nonché rispettare le distanze minime dagli allevamenti previste dalle normative di settore in funzione delle specie detenute;

c) il benessere animale attraverso il rispetto degli aspetti ambientali, etologici, nutrizionali e delle tecniche di gestione proprie delle specie detenute;

d) la corretta gestione dei medicinali veterinari nel rispetto della normativa di settore;

e) il rispetto del principio di biosicurezza così come definito dal regolamento (UE) 429/2016;

f) la predisposizione e il mantenimento delle aree destinate agli animali nella struttura nel rispetto delle normative di settore vigenti;

g) il confinamento degli animali in modo efficiente tale da impedire la fuoriuscita all'esterno;

h) la manutenzione e la sicurezza delle strutture e delle aree destinate agli animali e al pubblico;

i) l'appropriato mantenimento degli animali in aree quantitativamente e qualitativamente adeguate a soddisfare le esigenze di movimento e i comportamenti specie-specifici di ogni individuo;

j) almeno una volta l'anno, la verifica dello stato generale degli animali detenuti e delle strutture di detenzione. Tale verifica dovrà essere effettuata da un medico veterinario individuato dall'operatore stesso che dovrà redigere una relazione da inviare al servizio veterinario territorialmente competente. Copia di tale relazione dovrà essere conservata dall'operatore per tre anni.

k) l'igiene e la qualità dell'ambiente delle strutture in cui è ospitato ogni animale;

l) l'adeguata formazione e supervisione del personale;

m) l'identificazione degli animali, registrazione e tracciabilità degli operatori, degli stabilimenti e animali secondo quanto previsto

dalla normativa di settore e in particolare dal decreto legislativo n. 134 del 2022.

Regole di compilazione

L'operatore si impegna ad aggiornare il Manuale qualora dovesse esserci modifiche sostanziali ovvero:

- modifiche anagrafiche;
- modifiche strutturali e/o gestionali.

Per compilare il Manuale gestionale, l'operatore deve utilizzare standard di gestione, anche richiamati dalla bibliografia in calce al presente allegato, linee guida, protocolli operativi già disponibili nella letteratura scientifica e messi a disposizione dalle autorità oppure facendo riferimento ad esperti di comprovata esperienza e conoscenza per la specie in oggetto, anche veicolata da associazioni di categoria e società scientifiche a carattere nazionale e/o internazionale.

Il Manuale deve essere corredato da una Procedura «Gestione degli animali» sull'analisi dei rischi di biosicurezza e del benessere animale (valutazione, gestione e comunicazione) compresi eventuali punti critici di controllo.

Il Manuale di ciascuno stabilimento deve rispettare la suddivisione nei capitoli di seguito riportati e contenere le informazioni utili da rispettare, gli standard da applicare e le procedure di gestione.

1. Riferimenti aziendali

- a. indirizzo e riferimenti del sito;
- b. categoria di stabilimento;
- c. mappa catastale;
- d. planimetria con descrizione dei locali con rispettiva destinazione d'uso:

- i. Descrizione recinzione perimetrale;
- ii. Uffici;
- iii. Locali di accoglienza (umani e animali);
- iv. Spogliatoio e servizi igienici;
- v. zona stoccaggio e preparazione mangimi;
- vi. locale per gestione carcasse, congelatore (SOA);
- e. definizione spazi per la gestione e cura degli animali:
 - i. locali veterinari;
 - ii. zone separazione isolamento;
 - iii. zone per cura e lunga degenza;
 - iv. zone per la gestione delle gravidanze e cure parentali;
 - v. zone per mantenimento a lungo termine;
 - vi. altro ecc.

2. Organigramma e cv

a. Operatore con indicazione della certificazione ottenuta relativa ai corsi di formazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 135 del 2022

b. *Staff*: con indicazione della certificazione ottenuta relativa ai corsi di formazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 135 del 2022

c. Direttore sanitario: con indicazione della certificazione ottenuta relativa ai corsi di formazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 135 del 2022

d. Medico veterinario qualificato per la gestione degli animali detenuti nello stabilimento in questione:

3. Autorizzazioni previste dalla normativa vigente (incluso Documento di valutazione dei rischi - DVR ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008):

4. Analisi dei pericoli;
5. Descrizione delle attrezzature;
6. Elenco dei fornitori di mangimi e SOA;
7. Descrizione dell'attività

a. *Mission*, obiettivi e finalità dell'attività;

b. Descrizione e diagramma dell'attività;

c. Piano economico dell'attività / bilancio della struttura o ente che attesti annualmente la provenienza e la sostenibilità economica delle risorse destinate a garantire l'attività rispettando i principi di salute e benessere animale, biosicurezza, gestione del farmaco e sicurezza degli operatori

d. elenco procedure:

L'operatore responsabile dello stabilimento è tenuto a garantire la corretta applicazione delle procedure. Inoltre, in base alle dimensioni della struttura e delle specie detenute, individua sotto la propria responsa-



bilità, un numero adeguato di addetti per garantire la corretta applicazione delle stesse procedure. L'operatore è altresì Responsabile del proprio aggiornamento, della formazione continua del proprio personale e di apportare migliorie ed adeguamenti strutturali. Per farlo si dovrà basare sul *know-how* disponibile a livello nazionale ed internazionale. Ciascuna procedura dovrà individuare il responsabile e riportare: la descrizione del processo, gli obiettivi, le modalità di monitoraggio e verifica, la gestione delle relative non conformità e la modalità di registrazione dei rispettivi dati.

- i. Procedura «Formazione del personale»
- ii. Procedura per gestione accessi delle persone (inclusi tecnici, volontari, eventuale pubblico o acquirenti)
- iii. Procedura «Gestione degli animali» che includa la gestione del rischio, biosicurezza e valutazione del benessere animale
- iv. Procedura «Controllo parametri ambientali per animali»
- v. Procedura «Controllo della qualità dell'acqua»
- vi. Procedura «Gestione sanitaria veterinaria»
- vii. Procedura «Gestione del farmaco veterinario»
- viii. Procedura «Pulizia e disinfezione dei locali e attrezzature»
- ix. Procedura «Gestione specie infestanti»
- x. Procedura «Gestione delle carcasse e SOA»
- xi. Procedura «Smaltimento rifiuti, reflui»
- xii. Procedura «Gestione dispositivi di protezione individuali»
- xiii. Procedura «Manutenzione delle strutture e strumentazione»
- xiv. Procedura «Cura e igiene del personale»
- xv. Procedura «Gestione punti critici di controllo»
- xvi. Procedura «Identificazione e rintracciabilità delle forniture»
- xvii. Procedura «Registrazione delle non conformità»

Elenco bibliografia di riferimento per la gestione degli animali negli stabilimenti

- Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, 23 aprile 2008) - Svizzera: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/416/it>

- DGR Emilia Romagna 2966/2001 direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli articoli 26 comma 6-bis e 62 comma 1 lett. g) della l.r. 8/94 e successive modifiche. Delibera 2966/2001 direttive relative al recupero

- Manuale operativo Sistema di sorveglianza sanitaria della fauna selvatica della Regione Emilia Romagna

<https://www.alimentisalute.it/sites/default/files/manuale%20operativo%20rer%202013.pdf>

- Regolamento autorizzativo CRAS della Regione Campania ~regolamento n. 4 fauna selvatica <http://buc.regione.campania.it/directServlet> - Piano di monitoraggio della Regione Campania sulla sorveglianza delle malattie infettive zoonotiche e non della fauna selvatica - <https://www.oecv.campania.it/wp-content/uploads/2022/06/allegato-dd-257-2022-fauna-sel.-rev-4.pdf>

Linee guida per la gestione dei CRAS della Regione Basilicata https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/document_file_3010418.pdf

- Linee guida per un trattamento responsabile degli animali nei Centri di recupero animali selvatici della rete WWF-Italia: http://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/downloads/linee_guida_craswwf_etica.pdf - Linee Guida per una gestione organizzata e coordinata del Sistema dei CRAS: http://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/downloads/linee_guida_cras_versione_ottobre_2003.pdf

- Husbandry guidelines» pubblicati dalle associazioni di categoria (EAZA, AZA, WAZA, ALPZA, ecc.) da EAZA: https://www.eaza.net/conservation/programmes/#BPG_invert - <https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-new-version/201807-BPG-DeBrazza-monkey-NV.pdf> - <https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-new-version/EAZA-BPG-Mangabey-NV.pdf> - <https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-2020/Bonobo-BPG-final-version-2020.pdf> - <https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-2022/Chimpanzee-BPG22.pdf>

Altri mammiferi Carnivori - Microsoft Word - 201810_Asiatic golden cat_Best Practice Guidelines final (eaza.net) - <https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/EAZA-Best-Practice-Guidelines-FINAL-SM.pdf>

Canile sanitario - <https://www.veterinariaitaliana.izs.it/index.php/VetIt/article/view/2486/1171>

Canile rifugio - <https://www.veterinariaitaliana.izs.it/index.php/VetIt/article/view/2073/737>

Shelter-Quality- https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/pdf_pubblicazioni/ProtocolloShelterQuality_IT_maggio2018.pdf

25A03787

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 24 giugno 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Edilizia S.I.L.P. Cagliari 1», in Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy» e dell'«Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;



Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713 - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamati il decreto ministeriale del 4 febbraio 2005, con cui la società cooperativa «Cooperativa edilizia S.I.L.P. Cagliari 1» (codice fiscale 80013350923), con sede in Cagliari (CA), veniva posta in scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina a commissario liquidatore del dott. Natale Di-tel, e il provvedimento - d.d. 10 novembre 2021, n. 89/SAA/2021, di sua sostituzione nella carica con il dott. Attilio Lasio;

Preso atto delle gravi e reiterate inadempienze al mandato conferito al sopraindicato commissario liquidatore,

dott. Attilio Lasio, compendiate nella nota ministeriale del 21 febbraio 2025, prot. d'ufficio n. 0031195, valevole quale comunicazione, ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di avvio del procedimento amministrativo di revoca promosso a suo carico;

Ravvisata l'opportunità, sussistendo ragioni attuali di interesse pubblico, di provvedere alla revoca del mandato conferito con d.d. del 10 novembre 2021, n. 89/SAA/2021, al dott. Attilio Lasio, con contestuale sua sostituzione nella carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Antonio Begliutti, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla scorta dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro reso dal dott. Antonio Begliutti (giusta comunicazione Pec in data 30 maggio 2025, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Begliutti, codice fiscale BGLNTN-66P18A359X, nato ad Arbus (SU) il 18 settembre 1966, domiciliato in viale Armando Diaz n. 92 - 09125 Cagliari (CA), è nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa edilizia S.I.L.P. Cagliari 1», con sede in Cagliari (CA) (codice fiscale 80013350923), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 4 febbraio 2005, in sostituzione del dott. Attilio Lasio, revocato.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

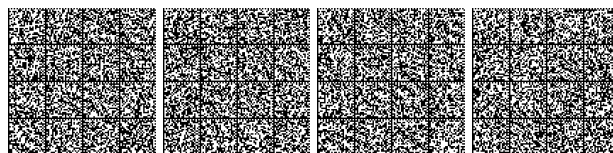
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 giugno 2025

Il direttore generale: DONATO

25A03786



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di triamcinolone, «Taioftab».

Estratto determina AAM/PPA N. 397/2025 del 20 giugno 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: TAIOTFAL.

Confezione: A.I.C. n. 040637011 «80 mg/ml sospensione iniettabile per uso intravitreo» 1 flaconcino da 1 ml.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica n. 3/A, 35031, Abano Terme (PD), Italia - codice fiscale 00204260285.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2017/96;

con scadenza il 24 maggio 2018 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

In adeguamento alla lista dei termini *standard* della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della descrizione della confezione come di seguito riportato:

da:

040637011 «80 mg/ml sospensione iniettabile per uso intravitreo» 1 flaconcino da 1 ml;

a:

040637011 «80 mg/ml sospensione iniettabile per uso intravitreo» 1 flaconcino in vetro da 1 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03699

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.

Estratto determina AAM/PPA n. 398/2025 del 20 giugno 2025

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, nelle confezioni di seguito riportate, sono decadute *ope legis* per mancato rinnovo da parte del titolare A.I.C.:

medicinale: GABEX

A.I.C. n. 043838034 - «50 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 043838073 - «100 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 043838111 - «200 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 043838123 - «225 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 043838135 - «225 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/PVC;

decadenza: 18 gennaio 2024;

titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l.;

medicinale: LIDBREE

A.I.C. n. 047309012 «42 mg/ml gel intrauterino» 1 siringa preriempita in COC da 10 ml con applicatore sterile in PP;

decadenza: 17 giugno 2025;

titolare A.I.C.: Gedeon Richter PLC.

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03700

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di midazolam, «Talentum».

Estratto determina AAM/PPA n. 401/2025 del 20 giugno 2025

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale TALENTUM (A.I.C. 037623) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. numeri:

037263011 - «5 mg/1 ml soluzione iniettabile 1 fiala in vetro da 1 ml»;

037263023 - «5 mg/1 ml soluzione iniettabile» - 5 fiale in vetro da 1 ml»;

037263035 - «5 mg/1 ml soluzione iniettabile» - 10 fiale in vetro da 1 ml»;

037263047 - «15 mg/3 ml soluzione iniettabile» - 1 fiala in vetro da 3 ml»;

037263050 - «15 mg/3 ml soluzione iniettabile» - 5 fiale in vetro da 3 ml»;

037263062 - «15 mg/3 ml soluzione iniettabile» - 10 fiale in vetro da 3 ml»;

una variazione di tipo II, C.I.2.b: modifica stampati per adeguamento al prodotto di riferimento, all'ultima versione del QDR *template* e modifiche editoriali minori.

Paragrafi impattati dalle modifiche: 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.2, 6.5, 6.6 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Codice pratica: VN2/2025/24.



Titolare A.I.C.: Fisiopharma S.r.l., codice fiscale 02580140651, con sede legale e domicilio fiscale in Nucleo industriale, 84020, Palomonte, SA, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03701

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di iopamidolo, «Iopamiro».

Estratto determina AAM/PPA n. 365/2025 del 13 giugno 2025

Si autorizzano le seguenti variazioni:

n. 1 Tipo II – C.I.4 Modifica stampati per eliminazione dosaggio 200 mgI/ml. Modifiche editoriali, di adeguamento alla versione corrente del QRD *template* e ai termini *standard* della Farmacopea europea;

n. 4 Tipo IA A.7 - Soppressione di un sito di fabbricazione;

n. 1 Tipo IA B.II.e.1.b.3 - Modifica, soppressione di un contenitore per confezionamento primario [fiala in vetro (023) e (050)];

n. 1 Tipo IB C.I.7.b – Soppressione di un dosaggio [Iopamiro 200 mgI/ml, fiala in vetro da 10 ml (011)]. Modifiche ai paragrafi 1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 6.5, 8, 9 del RCP; ai paragrafi 2, 4 e sezione destinata esclusivamente agli operatori sanitari del FI, alle sezioni 1, 4, 6 del confezionamento secondario e alle sezioni 1, 4 del confezionamento primario.

La descrizione delle seguenti confezioni autorizzate viene modificata, come segue, per adeguamento agli *standard terms* della Farmacopea europea:

024425124 – «150 mgI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 50 ml;

024425136 – «150 mgI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 100 ml;

024425148 – «150 mgI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 250 ml;

024425035 – «300 mgI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 30 ml;

024425047 – «300 mgI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 50 ml;

024425100 – «300 mgI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 100 ml;

024425151 – «300 mgI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 200 ml;

024425314 – «300 mgI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 500 ml;

024425062 – «370 mgI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 30 ml;

024425074 – «370 mgI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 50 ml;

024425112 – «370 mgI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 100 ml;

024425163 – «370 mgI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 200 ml;

024425326 – «370 mgI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 500 ml,

per il medicinale A.I.C. 024425 IOPAMIRO.

Codice pratica: VN2/2025/30 e N1B/2024/1306.

Titolare A.I.C.: Bracco Imaging S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli n. 50 - codice fiscale 07785990156.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A03814



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di base di ciclopirox olamina, «Miclast».

Estratto determina AAM/PPA n. 366/2025 del 13 giugno 2025

Si autorizza la seguente variazione di tipo II-C.I.4:

modifica dei paragrafi 1, 2, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 8 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi dei FI e delle etichette, per adeguamento al CCDS, alla linea guida eccipienti, all'ultima versione del QRD *template* e modifiche editoriali minori;

per il medicinale A.I.C. n. 025218 MICLAST.

Codice pratica: VN2/2024/232.

La descrizione delle seguenti confezioni viene modificata per adeguamento agli *standard terms* della farmacopea europea:

per A.I.C. n. 025218013:

da: MICLAST «1% crema» 1 tubo da 30 g;

a: MICLAST «10 mg/g crema» 1 tubo da 30 g;

per A.I.C. n. 025218114:

da: MICLAST «1% polvere cutanea» 1 flacone da 30 g;

a: MICLAST «10 mg/g polvere cutanea» 1 flacone da 30 g;

per A.I.C. n. 025218102:

da: MICLAST «1% soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml;

a: MICLAST «10 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Giorgio Washington 70, 20146 - Milano (codice fiscale 01538130152).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A03815

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di base di procarbazine, «Natulan».

Estratto determina AAM/PPA n. 367/2025 del 13 giugno 2025

Si autorizza il seguente *worksharing* composto da sei variazioni di Tipo II C.I.4: 6 x Tipo II C.I.4 una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento; b) Attuazione di una o più modifiche che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve suffragare con nuove informazioni complementari (ad esempio, sulla comparabilità): modifica dei paragrafi 3,4.6, 4.7, 4.8, 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, contestuali modifiche editoriali e di adeguamento al QRD *template*, per adeguamento all'aggiornamento del CCSI per il medicinale A.I.C. 020846 NATULAN.

Codice pratica: VN2/2023/263.

Codice procedura europea: NL/H/XXXX/WS/706.

Titolare A.I.C.: Leadiant GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Liebherrstr. 22 - 80538 Monaco di Baviera - Germania.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

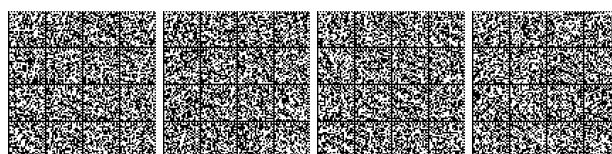
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A03816



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, TURISMO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sottoelencata, già assegnataria di marchio di identificazione, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla Camera di commercio di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 140	Ceska Fritz & Co Sas	39012 Merano (BZ) - via portici 180

25A03710

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 giugno 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1419
Yen	162,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,899
Corona danese	7,4606
Lira Sterlina	0,8434
Fiorino ungherese	402,83
Zloty polacco	4,2578
Nuovo leu romeno	5,0547
Corona svedese	10,8535
Franco svizzero	0,9336
Corona islandese	144,4
Corona norvegese	11,51
Rublo russo	-
Lira turca	44,7505
Dollaro australiano	1,7606
Real brasiliano	6,5015
Dollaro canadese	1,5643
Yuan cinese	8,2214
Dollaro di Hong Kong	8,9576

Rupia indonesiana	18584,37
Shekel israeliano	4,0134
Rupia indiana	97,4995
Won sudcoreano	1572,2
Peso messicano	22,0066
Ringgit malese	4,8605
Dollaro neozelandese	1,8972
Peso filippino	63,553
Dollaro di Singapore	1,4686
Baht thailandese	37,163
Rand sudafricano	20,4734

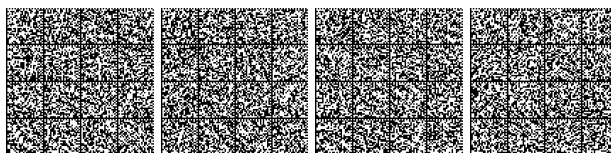
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03789

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 giugno 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1386
Yen	163
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,896
Corona danese	7,4608
Lira Sterlina	0,8436
Fiorino ungherese	403,63
Zloty polacco	4,2798
Nuovo leu romeno	5,0588
Corona svedese	10,9245
Franco svizzero	0,9358
Corona islandese	144,6
Corona norvegese	11,533
Rublo russo	-
Lira turca	44,5535
Dollaro australiano	1,764
Real brasiliano	6,4638
Dollaro canadese	1,5643
Yuan cinese	8,1841
Dollaro di Hong Kong	8,9315
Rupia indonesiana	18580,53
Shekel israeliano	4,0119
Rupia indiana	97,4915
Won sudcoreano	1567,6



Peso messicano	21,9076
Ringgit malese	4,8334
Dollaro neozelandese	1,8997
Peso filippino	63,402
Dollaro di Singapore	1,4674
Baht thailandese	37,118
Rand sudafricano	20,3913

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03790

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 4 giugno 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1384
Yen	164,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,808
Corona danese	7,4599
Lira Sterlina	0,8421
Fiorino ungherese	403,45
Zloty polacco	4,283
Nuovo leu romeno	5,053
Corona svedese	10,9475
Franco svizzero	0,937
Corona islandese	144,6
Corona norvegese	11,5185
Rublo russo	-
Lira turca	44,534
Dollaro australiano	1,7552
Real brasiliano	6,4002
Dollaro canadese	1,5601
Yuan cinese	8,1835
Dollaro di Hong Kong	8,9327
Rupia indonesiana	18571,8
Shekel israeliano	3,9882
Rupia indiana	97,779
Won sudcoreano	1555,42
Peso messicano	21,8646
Ringgit malese	4,8348
Dollaro neozelandese	1,8926
Peso filippino	63,499
Dollaro di Singapore	1,4678

Baht thailandese	37,243
Rand sudafricano	20,3178

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03791

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 5 giugno 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1423
Yen	163,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,812
Corona danese	7,4595
Lira Sterlina	0,8419
Fiorino ungherese	403,65
Zloty polacco	4,284
Nuovo leu romeno	5,0505
Corona svedese	10,943
Franco svizzero	0,9365
Corona islandese	144,4
Corona norvegese	11,5265
Rublo russo	-
Lira turca	44,933
Dollaro australiano	1,755
Real brasiliano	6,4325
Dollaro canadese	1,5603
Yuan cinese	8,2008
Dollaro di Hong Kong	8,9635
Rupia indonesiana	18568,54
Shekel israeliano	3,9835
Rupia indiana	98,04
Won sudcoreano	1550,55
Peso messicano	21,957
Ringgit malese	4,8319
Dollaro neozelandese	1,8889
Peso filippino	63,515
Dollaro di Singapore	1,4676
Baht thailandese	37,142
Rand sudafricano	20,2755

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03792

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 giugno 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1411
Yen	164,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,757
Corona danese	7,4595
Lira Sterlina	0,8426
Fiorino ungherese	403,15
Zloty polacco	4,287
Nuovo leu romeno	5,0452
Corona svedese	10,959
Franco svizzero	0,9383
Corona islandese	144,2
Corona norvegese	11,524
Rublo russo	-
Lira turca	44,7723
Dollaro australiano	1,7592
Real brasiliano	6,3685
Dollaro canadese	1,563
Yuan cinese	8,1955
Dollaro di Hong Kong	8,954
Rupia indonesiana	18615,62
Shekel israeliano	3,9885
Rupia indiana	97,836
Won sudcoreano	1551,09
Peso messicano	21,8225
Ringgit malese	4,8274
Dollaro neozelandese	1,8936
Peso filippino	63,631
Dollaro di Singapore	1,4683
Baht thailandese	37,211
Rand sudafricano	20,2736

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03793

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto ministeriale 25 giugno 2025 - Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 25 giugno 2025, è reso noto, a seguito dell'aggiornamento del tasso base disposto dalla Commissione europea, il tasso da applicare, a decorrere dal 1° luglio 2025, per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, pari al 3,21%.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è stato pubblicato in data 27 giugno 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A03788

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2
DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO.

Ordinanza n. 13 del 20 giugno 2025 - Avvio di selezione pubblica per la ricerca di un esperto geologo ad alta specializzazione e professionalità nell'ambito delle opere in sotterranea, finalizzata ad una collaborazione specialistica esperta, qualificabile come incarico libero professionale di consulenza ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile, a supporto del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino.

Con ordinanza n. 13 del 20 giugno 2025 del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, è stata avviata la selezione pubblica per la ricerca di un esperto geologo ad alta specializzazione e professionalità nell'ambito delle opere in sotterranea, finalizzata ad una collaborazione specialistica esperta, qualificabile come incarico libero professionale di consulenza ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile, a supporto del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino. La durata dell'incarico è pari ad anni tre rinnovabili per ulteriori due anni, previa comunicazione scritta del Commissario straordinario, definendo un compenso pari ad € 150€/h, e comunque non superiore a € 200.000,00 complessivi.

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di Infra. To, al [link](https://infra.to/provvvedimenti-commissario-metro2/) <https://infra.to/provvvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma di gestione telematica «Tutto gare», cui si rimanda.

25A03817

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 7 0 7 *

€ 1,00

